Città di **Reggio Calabria**

SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2025

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Vista la L.R. n. 10/2021 pubblicata sul Burc n. 40 del 25/05/2021 recante "*Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo, integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005"*.

Vista la L.R. n. 8/2022 pubblicata sul Burc n. 52 del 19/04/2022 recante "Integrazioni agli articoli 14 e 27 della L. R. n. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

Viste le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria n. 36/3024, n. 37/2024 e n. 34/2025;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 53 del 17/02/2025 – Stagione Balneare – Atto di Indirizzo

ORDINA

Città di **Reggio Calabria**

SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Reggio Calabria.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Comune di Reggio Calabria, sono disciplinati da apposite ordinanze emanate dall' autorità marittima (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria).

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare, come previsto dalla Delibera Giunta Regionale n. 53 del 17/02/2025, copre l'intero anno solare 2025.
2. Il periodo di balneazione stagionale è compreso tra la seconda settimana del mese di maggio e la quarta settimana del mese di settembre.
3. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco del periodo di balneazione come sopra definito, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi.

ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

1. Nelle spiagge del Comune di Reggio Calabria destinate alla libera balneazione, **è vietato**:
   - **lasciare unità navali in sosta**, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia (visibile sul sito del Comune all'indirizzo https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/5335);
   - **effettuare in mare attività di Kitesurf** in assenza di corridoi di lancio / atterraggio;

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

- **occupare con ombrelloni**, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, **la fascia di 5 metri lineari dalla battigia** che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- **lasciare, oltre il tramonto del sole**, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
- **campeggiare** o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
- **transitare, parcheggiare** o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da persone con disabilità motoria atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- **praticare attività ludiche, sportive ovvero di ogni altro genere** che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
- **tenere radio** o altro apparecchio di diffusione sonora **a volume tale da arrecare disturbo** alla quiete pubblica;
- **accendere fuochi**;
- **distendere reti;**
- **gettare** in mare o lasciare sulla spiaggia **rifiuti** di qualsiasi genere;
- **introdurre ed usare** anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari **bombole di gas o altre sostanze infiammabili** senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
- **esercitare attività commerciali** anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici **senza il possesso delle autorizzazioni** dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
- **condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale**, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché di quanto previsto all'art. 4 e al punto 10 dell'art.5 della presente ordinanza.

2. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia, visionabile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria al seguente indirizzo: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/5335.

Città di Reggio Calabria

SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

3. Per ragioni di pubblica incolumità, in località Punta Pellaro, le spiagge immediatamente adiacenti ai lotti 11.L7 (Tav. 2.11_agg.07-2024 del vigente PCS) e 12.L1 (Tav. 2.11 del vigente PCS), indicate con colore arancio negli stralci a seguire, saranno riservate ad uso sportivo ("windsport") e dunque interdette ai bagnanti, i quali potranno usufruire delle restanti spiagge libere, prestando particolare attenzione nel rispetto dell'Area di interesse naturalistico (retino blu) e delle zone con presenza di specie vegetali ed animali (aree di nidificazione) oggetto di tutela, dove è vietato svolgere le attività sportive di cui sopra.



Città di Reggio Calabria

SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

ART. 4 – SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE "ANIMAL FRIENDLY"

1. Sono individuate dalla variante al Piano Comunale di Spiaggia (PCS) vigente, le seguenti n. 2 spiagge destinate alla libera balneazione "animal friendly" e dunque con accesso aperto ad animali d'affezione (cani/gatti) in proprietà:
   - in località Catona, l'area identificata con il codice **Af.01** (Spiaggia Animal friendly) nella Tav. 2.2_agg.04-2024 del Quadro Programmatico del PCS, di cui si riporta l'estratto a seguire;



Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

- in località Pellaro, l'area identificata con il codice **Af.02** (Spiaggia Animal friendly) nella Tav. 2.11_agg.07-2024 del Quadro Programmatico del PCS, di cui si riporta l'estratto a seguire;



Su tali aree, è ammesso l'accesso agli animali d'affezione (cani/gatti) alle seguenti condizioni:

- possono accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali d'affezione (cani/gatti) regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina, muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario;
- i cani/gatti possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

- i proprietari/detentori devono essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane/gatto;
- i proprietari/detentori dei cani/gatti hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50 e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e ss.mm.ii., prorogata dell'ordinanza 6 agosto 2024;
- i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali coni strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani;
- i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali provocati dal cane/gatto stesso.

ART. 5 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI

DISPOSIZIONI COMMERCIALI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l'orario di apertura alla balneazione è ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte dal Dirigente del Settore "Sviluppo Economico".
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
3. Il concessionario in prossimità dell'accesso principale alla CDM, in posizione ben visibile, dovrà posizionare una bacheca o uno schermo digitale riportante avvisi turistici, ordinanze ecc. nonché, obbligatoriamente i dati relativi alle analisi sulla qualità delle acque di balneazione, le date di inizio e fine della stagione balneare e la classe (n. di stelle) dello stabilimento.
4. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi una tabella in almeno tre lingue (compreso l'italiano e di cui una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

Gestione del vigente Piano Comunale Spiaggia. La tabella dovrà riportare inoltre lo stemma della Regione Calabria e richiamare gli estremi di approvazione dell'atto concessorio.

5. A cura dei Concessionari devono essere individuati e localizzati all'interno delle aree in concessione, e segnalati con apposita cartellonistica (m 1.00 x 0.50) con indicazione "***INGRESSO SPIAGGIA LIBERA***", specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 m. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

6. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità al progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.

7. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.

8. II concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta (bidone blu), lattine/plastica (bidone giallo), vetro (bidone verde), organico (bidone marrone) che saranno ritirati dall'attuale gestore secondo il piano stagionale estivo 2025, nonché di idonei contenitori per i rifiuti indifferenziati (bidone grigio) da conferire al gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

9. I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità, ai sensi della L. n° 104/92 e s.m.i. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

perpendicolarmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione della data di inizio lavori al Comune di Reggio Calabria Settore "Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Servizio Demanio Marittimo" all'indirizzo pec: protocollo@pec.reggiocal.it, allegando relazione tecnica della tipologia dell'opera amovibile e planimetria dei percorsi a firma di un tecnico abilitato e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

ACCESSO ANIMALI DOMESTICI

10. Per la stagione balneare 2025 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Reggio Calabria possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso agli animali domestici (cani/gatti) in proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e in conformità all'ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013:
    - apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti;
    - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani/gatti, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane/gatto e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
    - assicurare adeguata pulizia dell'arenile.
    - I proprietari dei cani/gatti condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:
    - di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
    - rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;
    - utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2011 del Ministero della Salute.

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

USO DELLE PISCINE

11. Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto, che disciplina il rapporto gestori – utenti in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio (obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi, orari di accesso alla piscina, ecc.).

12. Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca - in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti – deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita i frequentatori devono essere opportunamente informati con le modalità previste nel regolamento di gestione della piscina.

13. Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell' Accordo Stato-Regioni – PP.AA. del 16/01/2003 approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16/12/2004.

SERVIZIO DI SALVATAGGIO E SOCCORSO

14. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse, è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria.

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA

15. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list di cui all'allegato **"A"** alla presente ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo,

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria Settore "Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Servizio Demanio Marittimo" delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ART. 6 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Nelle aree in concessione demaniale marittima (CDM) dove è previsto il varo e l'alaggio di unità da diporto a motore, a vela e di tavole a vela, il concessionario è tenuto a predisporre appositi corridoi di lancio, al fine di non interferire con la libera balneazione. Gli stessi avranno le seguenti caratteristiche:

   - larghezza minima: 10 metri. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore a 20 metri, oppure aumentata in presenza di specifiche esigenze locali fino a coincidere con l'intero fronte a mare della concessione

   - lunghezza uguale alla zona di mare riservata alla balneazione (150 metri dalle spiagge)

   - segnalazione imboccature al largo mediante bandierine bianche poste su galleggianti di delimitazione. Ogni galleggiante dovrà riportare la dicitura: "Corridoio di lancio natanti – divieto di balneazione", da esporre anche su apposito cartello collocato sulla spiaggia, in corrispondenza dell'accesso al corridoio.

2. Per l'attività del kitesurf la tipologia e le caratteristiche del corridoio di lancio sono indicati in apposita ordinanza n. 37/2024 " Disciplina della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti da diporto" emanata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria.

3. I gavitelli singoli, ovvero non inseriti in campi di ormeggio attrezzati, possono essere installati, previo rilascio di CDM, a una distanza di 150 metri dalla linea di battigia, davanti a spiagge libere o in concessione. L'installazione a distanza inferiore potrà essere autorizzata solo in presenza di motivata documentazione tecnico-scientifica, fondata su idonee valutazioni morfologiche e batimetriche dei fondali. Su ciascun gavitello dovranno essere chiaramente riportati gli estremi identificativi della concessione. In considerazione della presenza del Sito di Interesse Comunitario (SIC) "da Punta Pezzo a Capo dell'Armi", caratterizzato da praterie di Posidonia oceanica, l'ancoraggio dei gavitelli – singoli o parte di campi boe – dovrà avvenire con sistemi che evitino il trascinamento e l'impatto sul fondale.

Città di Reggio Calabria

SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria
0965 3622755
Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

ART. 7 – VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualsivoglia attività di intrattenimento, balneazione, ludica e/o turistico-ricreativa venga svolta sulle aree demaniali marittime per la stagione corrente, deve essere adottata con specifico riferimento alle recenti norme, decreti, ordinanze e regolamenti.

2. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Calabria, in primo piano sul sito internet istituzionale www.reggiocal.it, nell'area tematica "Demanio Marittimo" e all'Albo degli Uffici marittimi del circondario marittimo di Reggio Calabria.

3. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

LA DIRIGENTE
ING. IDA ALBANESE

Firmato digitalmente da
Ida Albanese
O = Ordine Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
T = Ingegnere
C = IT

Città di Reggio Calabria

SETTORE 3 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

Via M. Barillaro (già via S.Anna II tronco)
89128 Reggio Calabria

0965 3622755

Email: *m.albanese@reggiocal.it*
PEC: *protocollo@pec.reggiocal.it*

Check-list autoverifica (art. 5 comma 15)

Allegato "A"

1	Possesso della concessione demaniale marittima *(art. 5 comma 2)*	☐ SI	☐ NO
2	Possesso della licenza di esercizio *(art. 5 comma 2)*	☐ SI	☐ NO
3	Possesso dell'autorizzazione sanitaria *(art. 5 comma 2)*	☐ SI	☐ NO
4	Esposizione cartello (in almeno tre lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi *(art. 5 comma 4)*	☐ SI	☐ NO
5	Recinzioni perpendicolari la linea di costa con altezza inferiore a m. 1,5 e che si interrompono ad una distanza di metri lineari 5 dalla battigia *(art. 5 comma 7)*	☐ SI	☐ NO
6	Possesso di contenitori per la raccolta differenziata (bidoni bianchi, blu, gialli) e per i rifiuti indifferenziati *(art. 5 comma 8)*	☐ SI	☐ NO
7	OVE PREVISTO L'ACCESSO AI CANI/GATTI Esposizione segnaletica indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti *(art. 5 comma 10)*	☐ SI	☐ NO
8	OVE PREVISTO L'ACCESSO AI CANI/GATTI Zona destinata ai cani/gatti delimitata e attrezzata *(art. 5 comma 12)*	☐ SI	☐ NO
9	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Esposizione regolamento interno per l'uso della piscina *(art. 5 comma 11)*	☐ SI	☐ NO
10	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Assistente bagnanti *(art. 5 comma 12)*	☐ SI	☐ NO
11	Esposizione dell'ordinanza balneare in luogo ben visibile *(art. 7 comma 3)*	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima n° _____ rilasciata in data ___/___/_____ da_____

Licenza di esercizio n° _____ rilasciata in data ___/___/_____ dal Comune di Reggio Calabria

Autorizzazione sanitaria n° _____ rilasciata in data ___/___/_____ da _____

Data ___/___/_____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AD ALCUNE PRESCRIZIONI NORMATIVE